

STATUTO

Art. 1) - E' costituita una Associazione Sportiva denominata "RANGERS BASEBALL CLUB", con sede a Redipuglia, Via Gen. Paolini, N° 15.

Art. 2) - Lo scopo della Associazione è quello di diffondere, favorire e far praticare, con finalità dilettantistiche, il gioco del baseball.

Art. 3) - L'Associazione è composta da: a) soci fondatori; b) soci onorari; c) soci benefattori; d) soci sostenitori; e) soci ordinari; f) soci attivi.

Art. 4) - L'anno sociale va dal 1. gennaio al 31 dicembre.

Art. 5) - Sono: a) soci fondatori, quelli che hanno patrocinato la associazione; b) soci onorari quelli ⁽¹⁾che con speciali benemerenzze verso il sodalizio e nominati tali dal Consiglio Direttivo; c) soci benefattori, quelli che hanno dato un cospicuo apporto finanziario all'Associazione e nominati tali dal Consiglio Direttivo; d) soci sostenitori, quelli che annualmente corrispondono all'Associazione una quota superiore alla quota sociale stabilita; e) soci ordinari, quelli che partecipano in qualche modo alla vita della Associazione, ma non partecipando alla attività agonistica; f) soci

Art. 6) - Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare per delega un solo socio assente.

Art. 7) - Alle assemblee possono partecipare tutti i soci con diritto di voto; si precisa inoltre, che tutte le categorie di soci, hanno uguale diritto di voto purché abbiano raggiunto l'età minima di 18 (diciotto) anni; tutti i soci attivi della Associazione hanno diritto di voto qualunque età essi abbiano purché tesserati per l'anno sociale in corso con la Federazione.

Art. 8) - Le assemblee sono convocate dal Presidente mediante invito scritto, contenente l'ordine del giorno recapitato a mano e spedito con lettera raccomandata almeno otto giorni prima del giorno stabilito per l'assemblea.

Art. 9) - L'assemblea ordinaria ha funzioni consultive oltre a quelle previste dal presente Statuto.

Art. 10) - Le sue deliberazioni sono valide con la presenza di metà dei soci votanti in prima convocazione e con qualsiasi numero in seconda convocazione.

Art. 11) - L'assemblea viene convocata dal Presidente entro il 31 marzo di ogni anno e ogni qualvolta lo ritiene necessario. Può, inoltre, essere convocata su proposta motivata scritta della metà dei soci votanti o da almeno cinque membri del Consiglio Direttivo.

Art. 12) - L'assemblea straordinaria deve deliberare su atti di straordinaria amministrazione.

Art. 13) - Le sue delibere sono valide con la presenza di due terzi dei votanti, in prima convocazione, e, della metà più uno, in seconda convocazione.

Art. 14) - L'assemblea straordinaria può essere convocata con proposta motivata per iscritto da almeno un numero pari ai due terzi dei soci ~~votanti~~ in regola con il socio ~~passivo~~.

Art. 15) - Il Consiglio Direttivo è composto di ⁽²⁾ 15 (quindici) membri eletti dalla assemblea dei soci. La durata del loro mandato è di un anno.

Art. 16) - Il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione, dopo l'elezione, si riunisce per assegnare le cariche sociali che sono: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Direttore Sportivo.

Art. 17) - Il Consiglio Direttivo prende le sue decisioni a maggioranza.

Art. 18) - Il Presidente raduna il Consiglio Direttivo tutte le volte che lo ritiene necessario e comunica anticipatamente l'ordine del giorno relativo ai lavori.

Art. 19) - Il voto del Presidente, in caso di parità, ha valore determinante.

Art. 20) - Nuovi soci possono essere ammessi all'Associazione, presentando domanda scritta, controfirmata

da due soci garanti. Le domande dei minori di anni diciotto devono essere contrafirmate da chi ne ha la patria potestà.

Art. 21) - La quota sociale viene stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo e deve essere corrisposta entro l'anno sociale.

Art. 22) - La qualità di socio si perde: per dimissioni, per morosità e per espulsione.

Art. 23) - Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri che vengono eletti dal Consiglio Direttivo. Il loro incarico dura un anno.

Art. 24) - Il comitato di disciplina è composto dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei revisori dei conti ed è presieduto dal Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 25) - Il comitato di disciplina può infliggere le seguenti punicioni: ammonizione verbale, ammonizione scritta, sospensione a tempo determinato, radiazione dall'Associazione. La punizione viene comunicata dal Presidente per iscritto e motivata. Se orale deve essere fatta alla presenza di almeno un componente del comitato di disciplina.

Art. 26) - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale possono essere deliberati dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci.

(1) Cancellata la parola: "che",-

(2) Cancellate le parole: "15 (quindici)" e sostituite
con le parole: "14 -quattordici-".-

Approvate: pastille due, parola cancellata
tre.-

f.lli: Ezio Purlanut

Giancarlo Berini

Fiorenzo Zorashon

Fausta Levrino in Purlanut

Onerio Baster

Don Nino Lupari

Giovanni Da Re

Maurizio Boscarel

Nereo Marcuzzi

Giuseppe Boscarel

Bruno Maltineddu

Alfredo Casini

Sergio Boscarel

Bruno Ermasora

(L.S.) f.to: Avv. Ferruccio Larice